



**COMUNE DI BARDOLINO
PROVINCIA DI VERONA**

Prot. 0027850

Bardolino, 29.11.2024

**BANDO SPECIALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE
IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA
IN ZONA UGO FOSCOLO IN BARDOLINO
FORMAZIONE NUOVA GRADUATORIA**

Il Comune di Bardolino indice il presente Bando per l'anno 2024 per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi derivanti dall'intervento di edilizia sovvenzionata posto in essere dall'A.T.E.R. della Provincia di Verona, siti in Bardolino – Zona Ugo Foscolo, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, da destinare a specifiche categorie sociali individuate dal successivo art. 1. La validità della graduatoria definitiva avrà durata di anni due.

ART. 1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di uno degli alloggi di edilizia sovvenzionata ubicati in via Ugo Foscolo, devono appartenere alle seguenti categorie sociali:

- anziani ultrasessantenni, con riserva di n. 2/3 degli alloggi (n. 11 appartamenti);
- giovani coppie, con riserva di n. 1/3 degli alloggi (n. 5 appartamenti).

Inoltre, la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui trattasi è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Comune di Bardolino da almeno 5 anni;

b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.615,00;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

3. I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere

per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

4. Per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

ART. 2. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli alloggi saranno assegnati nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. componenti del nucleo familiare in numero compatibile con le caratteristiche dell'alloggio;
2. esclusione per gli assegnatari della possibilità di sub-locazione;
3. per quanto riguarda il subentro nella domanda e nell'assegnazione, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e l'ospitalità temporanea si fa riferimento a quanto indicato nella L.R.V. 39/2017.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (art. 28 L.R. n. 39/2017)

1. La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, con riferimento alle sotto indicate specifiche condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente:

A) Condizioni soggettive:

1) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

- | | |
|---|----------------|
| - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 | punti 5 |
| - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 | punti da 5 a 1 |

2) età del richiedente compresa nelle seguenti fasce:

- | | |
|-------------------------|---------|
| - dai 70 ai 74 anni | punti 3 |
| - dai 75 ai 79 anni | punti 4 |
| - dagli 80 anni e oltre | punti 5 |

3) presenza di persone con disabilità:

- presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi punti 3

- presenza di persone portatrici di handicap (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) punti 5

(Le condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 non sono cumulabili)

4) presenza di un solo genitore con figli a carico:

- per i figli minorenni:

➤ da 1 a 3 punti da 2 a 5

➤ oltre i 3 figli punti 5

- per i figli maggiorenni:

➤ da 1 a 3 punti da 1 a 3

➤ oltre i 3 figli punti 3

5) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla L. n. 76/2016, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

➤ senza figli punti 3

➤ con figli minori di età inferiore a 4 anni punti 7

➤ con figli minori di età superiore a 4 anni punti 5

6) residenza anagrafica storica o attività lavorativa nel Comune di Bardolino

➤ 15 anni anche non ininterrotti punti 3

➤ 20 anni anche non ininterrotti punti 4

➤ 30 anni anche non ininterrotti punti 5

B) Condizioni oggettive:

1) condizioni abitative improprie dovute a:

1.1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'Ente che ha assegnato la dimora punti 10

1.2) coabitazione con altro o più nuclei familiari punti 1

1.3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio punti 2

1.4) sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente in data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando:

- da tre a quattro persone a vano utile

(esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) punti da 2 a 4

1.5) alloggio antigienico punti 2

- 2) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale, fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio debitamente documentate: punti 12
- 3) mancanza di alloggio da almeno un anno: punti 14

La sussistenza da almeno un anno della situazione di grave disagio abitativo di cui alla presente lettera B.1, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

ART. 4. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda corredata dai documenti obbligatori dovrà essere redatta esclusivamente su apposito stampato allegato al presente bando e pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti" e sul sito di ATER Verona o da ritirarsi presso l'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 – lunedì e mercoledì anche 15:30 alle 17:30). **Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 30.12.2024.** Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate via pec all'indirizzo comune.bardolino@legalmail.it ovvero a mezzo raccomandata postale entro i suddetti termini (fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante).

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con una dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

ART. 5. DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per nubendi, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato e dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

Il richiedente dovrà impegnarsi con dichiarazione scritta a rispettare il regolamento condominiale e a corrispondere le spese di conduzione dell'alloggio assegnato.

ART. 6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ATER, delegata dal Comune di Bardolino, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro novanta (90) giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni qualora, a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dell'art. 7, comma 1, lettera e) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del

punteggio conseguito è pubblicata nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze all'ATER entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto sarà disposta dall'Ente proprietario (ATER di Verona), dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti iscritti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

- da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n. 1 camera);
- da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n. 2 camere);
- da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n. 2 camere);
- da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n. 3 camere);
- da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n. 3 camere);
- oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere).

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di disabilità grave.

ART. 7 NORME FINALI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento alla Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Per informazioni contattare l'Ufficio Segreteria del Comune negli orari di apertura al pubblico:

045 6213216 - Dott.ssa Elisabetta Raber

045 6213226 – Dott.ssa Silvia De Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Raber Dott.ssa Elisabetta

Firmato digitalmente